

MATRIMONIO “NON CONCORDATARIO”

Configurazione del caso

- 1) Il matrimonio è detto “concordatario” quando è celebrato secondo la procedura prevista dal Concordato, cioè secondo la forma canonica con la successiva trascrizione al civile.
Il matrimonio è detto “non concordatario” quando vi è la doppia celebrazione: quella religiosa secondo la forma canonica e quella civile.
- 2) Le motivazioni, addotte dai nubendi per richiedere la procedura non concordataria, si riconducono generalmente all’ordine religioso-ideologico o all’ordine pratico.
Le prime possono essere le seguenti: uno dei nubendi, non è credente, oppure non è cattolico, e per questo non intende rinunciare alla celebrazione civile; entrambi i nubendi sono credenti, ma desiderano dare una rilevanza particolare anche alla celebrazione civile; i parenti stretti non cattolici di uno dei nubendi, hanno difficoltà a partecipare alla celebrazione nella chiesa cattolica ecc.
Anche le seconde possono essere di vario tipo: accesso ad un finanziamento agevolato per l’acquisto della casa; ragioni connesse al lavoro; particolari situazioni di persone straniere ecc.
- 3) La celebrazione del matrimonio “non concordatario” richiede l’autorizzazione dell’ Ordinario del luogo¹.

Il parroco

Presenti la domanda all’Ordinario del luogo, specificando le motivazioni ed allegando eventuale documentazione comprovante la situazione dei nubendi.

¹ Cfr. DGMC n. 1.

MATRIMONIO CANONICO DI PERSONE TRA LORO GIÀ SPOSAE SOLO CIVILMENTE

Configurazione del caso

- 1) È un matrimonio solo canonico, essendo impossibile trascriverlo al civile, in quanto le persone sono tra loro già sposate civilmente.
- 2) È un matrimonio che richiede la licenza dell'Ordinario del luogo².

Il parroco

- 1) Presenti la domanda all'Ordinario del luogo.
- 2) La domanda deve contenere:
 - a) i motivi che hanno determinato la scelta dell'unione civile;
 - b) i motivi che ora determinano la richiesta del matrimonio canonico;
 - c) il parere motivato del parroco sulla preparazione religiosa dei nubendi;
 - d) nominativi e dati di battesimo di eventuali figli.
- 3) Proponga ai nubendi di aggiungere una loro personale domanda all'Ordinario; questo rapporto diretto può essere un modo per valorizzare il cammino fatto o da fare in vista della celebrazione del sacramento del matrimonio. Oppure faccia semplicemente sottoscrivere ai nubendi la propria domanda.
- 4) Inserisca i richiedenti, se del caso, nell'itinerario di preparazione al matrimonio comune a tutti i fidanzati.
- 5) Programmi nello stesso tempo alcuni incontri specifici guidati da lui stesso o da persone esperte da lui incaricate.

Tali incontri specifici hanno la finalità di far capire ai richiedenti che soltanto la celebrazione del matrimonio di fronte alla Chiesa li costituisce sposi davanti a Dio³.
- 6) Distingua pastoralmente diversi casi e si comporti di conseguenza:
 - a) Alcuni battezzati giungono alla richiesta del matrimonio religioso dopo aver fatto un cammino di riscoperta della fede; il parroco sia attento a valorizzare gli aspetti positivi della loro esperienza di vita coniugale e familiare e quindi a favorire, con la celebrazione delle nozze, il loro inserimento attivo nella comunità cristiana.

² Cfr. DGMC n. 44, 1.

³ La Chiesa insegna: *che per i cattolici l'unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale, per la cui valida celebrazione è richiesta la forma canonica. Il battesimo, infatti, poiché li costituisce membra vive di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa, abilita e impegna i cristiani a celebrare e a vivere l'amore coniugale nel Signore.* (CEI, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, 25 luglio 1993, n. 221).

- b) Altri battezzati non si rendono conto dell'errore compiuto unendosi civilmente e instaurando una convivenza more uxorio; pensano di procedere alla "sistemazione" del loro matrimonio davanti alla Chiesa in forma sbrigativa, come se le nozze religiose fossero soltanto una cerimonia loro dovuta⁴.
 - c) Altri ancora dichiarano di aver "dovuto" contrarre una unione civile per una ragione di ordine pratico o per urgente necessità (assegnazione della casa, trasferimento del posto di lavoro, gravi problemi familiari ecc.), ma non si ritengono ancora sposati e di fatto non convivono.
 - d) In alcuni casi uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio religioso, mentre l'altro non vuole rinnovare il consenso matrimoniale sposandosi in chiesa. Il parroco esamini attentamente l'eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice (cfr. caso n. 32).
- 7) Valuti l'opportunità di eseguire o no le pubblicazioni canoniche ed eventualmente chiedi la dispensa all'Ordinario del luogo. I nubendi dovranno presentare un certificato di avvenuto matrimonio civile; il documento dovrà essere conservato nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale e copia di esso allegato alla domanda all'Ordinario. Durante la celebrazione delle nozze non si leggeranno gli articoli del Codice Civile né si trasmetterà poi l'atto di matrimonio al Comune, ma si compilerà il solo atto a registro parrocchiale dei matrimoni. A fini statistici, il parroco darà in seguito, ove richiesto, semplice comunicazione al Comune.

⁴ Il parroco tenga presente: *per la celebrazione del matrimonio religioso si dovrà accertare che i nubendi siano sinceramente pentiti e disposti a rimettersi in cordiale comunione con la Chiesa, ed esigere una particolare preparazione anche dal punto di vista della catechesi cristiana del matrimonio.* (CEI. *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, 25 luglio 1993, n. 223).

MATRIMONIO DI ITALIANI ALL'ESTERO O DI STRANIERI IN ITALIA

Configurazione del caso

Si possono verificare più frequentemente queste tre fattispecie:

- 1) *Matrimonio da celebrarsi all'estero da parte di cattolici italiani residenti in Italia*⁵
Il principio generale da osservare è quello di attenersi alla legge che vige nel paese estero di celebrazione delle nozze. È da sconsigliare la separazione dei riti (civile o religioso) da celebrarsi uno in Italia e l'altro all'estero, solamente con la motivazione di coinvolgere nella festa nuziale entrambe le cerchie familiari. Viceversa, l'Ordinario del luogo prenderà in considerazione la separazione dei riti per serie motivazioni di carattere pastorale.
- 2) *Matrimonio da celebrarsi in Italia da parte di cattolici italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste dell'A .I.R .E. (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero).*
Il principio generale da osservare è di seguire la procedura concordataria⁶.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, sarà richiesta la debita licenza dell'Ordinario del luogo della celebrazione.
- 3) *Matrimonio da celebrarsi in Italia da parte di cattolici entrambi stranieri e non residenti in Italia.*
Il principio generale da osservare è di seguire la procedura concordataria, salvo casi particolari.

Il parroco

- 1) Nel caso di cui al n. 1, il parroco competente per condurre l'istruttoria matrimoniale è quello del domicilio canonico di una delle parti. Egli prenderà previamente contatto con il competente Ufficio di Curia per verificare le modalità della celebrazione delle nozze nel paese estero prescelto. Una volta completata la raccolta della documentazione prevista e preparati spiritualmente i nubendi alle nozze, senza fare richiesta di pubblicazioni civili al Comune di residenza (tranne diverse indicazioni del competente Ufficio di Curia), invierà tutta la documentazione in originale (compreso lo "Stato dei documenti" - Mod. XIV - con la chiara indicazione della parrocchia di celebrazione e della diocesi di appartenenza) alla Cancelleria della propria Curia, per la vidimazione necessaria.
La Curia italiana invierà, direttamente o tramite i nubendi, la documentazione originaria alla Curia del luogo di celebrazione, la quale la trasmetterà al parroco della parrocchia in cui le nozze verranno celebrate.
Il parroco italiano conserverà nel proprio archivio parrocchiale copia di tutta la documentazione inviata, e richiederà agli sposi un certificato dell'avvenuta trascrizione del matrimonio nell'ordinamento civile italiano. Occorrerà quindi predisporre che il matrimonio canonico consegua gli effetti civili.
Se si prevede che i riti saranno disgiunti, il parroco seguirà le indicazioni della propria Curia per la eventuale richiesta di licenza. Nessuna licenza per la separazione dei riti è necessaria se sarà possibile celebrare all'estero un matrimonio in forma concordataria, che sia poi trascrivibile in Italia.

⁵ Cfr. DGMC n. 53.

⁶ Cfr. DGMC n. 1.

- 2) Nel caso di cui al n. 2, il parroco competente per l'istruzione della pratica è quello del domicilio canonico estero di una delle parti.

Egli raccoglierà l'intera istruttoria matrimoniale, secondo le disposizioni previste dalla Conferenza episcopale locale e trasmetterà alla Curia italiana l'intera documentazione in originale, previamente vistata dalla Curia estera. La Curia italiana farà un ulteriore controllo di tutta la documentazione e la trasmetterà al parroco del luogo di celebrazione.

Al fine di procedere alla celebrazione delle nozze con l'osservanza della procedura concordataria⁷, si possono verificare due ipotesi:

- a) il parroco del luogo della celebrazione, tramite i nubendi, rivolge al Consolato Italiano competente per il cittadino iscritto all'A.I.R.E., la richiesta del nulla-osta per la celebrazione di un matrimonio canonico destinato a produrre gli effetti civili, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 maggio 1929 n. 847⁸. Ottenuto il nulla-osta dal Consolato, potrà procedere alla celebrazione delle nozze, dando regolare lettura degli articoli del Codice Civile prescritti. Dopo di ché, entro cinque giorni, trasmetterà l'atto di matrimonio, unitamente al nulla-osta in originale, alla Casa comunale, con la richiesta di trascrizione agli effetti civili;
- b) qualora la suddetta procedura risultasse impraticabile, il parroco seguirà quanto previsto per il caso di "matrimonio concordatario senza la richiesta del nulla-osta civile" (cfr. caso n. 5).

Si ricorda che le due procedure descritte non sono necessarie, qualora almeno uno dei due nubendi, pur vivendo all'estero, abbia ancora la residenza in un Comune italiano. In tal caso può essere seguita la procedura ordinaria.

- 3) Nel caso di cui al n. 3, dal punto di vista canonico, l'istruttoria matrimoniale dovrà essere effettuata da uno dei parroci nella cui parrocchia l'uno o l'altro dei nubendi ha il domicilio canonico.

Se il parroco è di altra nazionalità, dovrà trasmettere al parroco italiano l'esito dell'istruttoria e la licenza per il matrimonio, con documenti autenticati dalla propria Curia.

Dal punto di vista degli effetti civili, di norma si segua la procedura concordataria. Poiché però nessuno dei nubendi ha residenza in Italia, il parroco, non potendo fare domanda di pubblicazioni ad alcun Comune italiano, proceda secondo la modalità prevista per il "matrimonio concordatario senza la richiesta di nulla-osta civile" (cfr. caso n. 5). Nel caso in cui sia impraticabile la via concordataria, il parroco deve ottenere la debita licenza per assistere alla celebrazione del matrimonio solo canonico.

⁷ Cfr. DGMC n. 1.

⁸ Legge esecutiva del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 fra la santa Sede e l'Italia

MATRIMONIO CONCORDATARIO CON SOSPENSIONE DELLA TRASCRIZIONE AL CIVILE ("SOLO RELIGIOSO")

Configurazione del caso

- 1) È il matrimonio celebrato secondo la forma canonica, ma senza la richiesta di pubblicazioni civili e senza la trasmissione dell'atto al Comune nei cinque giorni dalla celebrazione per la trascrizione agli effetti civili.
- 2) La trascrizione del matrimonio canonico può essere effettuata "posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro"⁹.
- 3) Tale matrimonio, stante il regime concordatario vigente in Italia, richiede la licenza dell'Ordinario del luogo.
- 4) La licenza può essere concessa, per giusta causa, a persone vedove, "quando esse siano anziane e veramente bisognose"¹⁰.
- 5) L'interpretazione dei predetti motivi è solitamente la seguente:
 - a) l'età minima indicativa è di 50 anni;
 - b) la situazione di vero bisogno è la difficoltà o l'impossibilità di vivere in modo decoroso senza la pensione di reversibilità o altri cespiti facenti capo al coniuge defunto.
- 6) Oltre a quella precedentemente indicata, sono previste altre situazioni per richiedere la suddetta licenza. Se ne può dare qualche esemplificazione:
 - a) persone rimaste vedove e coinvolte in situazioni complesse relative al precedente matrimonio¹¹
 - b) persone che si trovano in grave difficoltà a motivo della legislazione civile e hanno al contempo necessità di dare inizio alla vita coniugale¹².
- 7) Nei casi di cui al numero precedente, la licenza viene concessa soltanto per ragioni gravi e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la regolarizzazione civile del matrimonio non appena vengano meno le cause che hanno motivato la concessione della licenza medesima¹³.
L'acquisizione degli effetti civili può essere ottenuta:
 - a) mediante la richiesta di trascrizione tardiva, previo "visto" dell'Ordinario del luogo sull'atto di matrimonio;
 - b) mediante la celebrazione di un matrimonio civile successivo.
- 8) Generalmente la motivazione legata a questioni ereditarie non è ritenuta causa sufficiente per la concessione di questa licenza.

Il parroco

- 1) Richieda la licenza all'Ordinario del luogo.

⁹ Cfr. *Accordo di revisione del Concordato lateranense*, art. 8 n. 1

¹⁰ Cfr. DGMC n. 40

¹¹ Es.: in caso di infortunio sul lavoro o questioni assicurative relative al coniuge defunto, questioni inerenti all'attività lavorativa o gestione dell'azienda del coniuge defunto...

¹² Es.: mancanza di permesso di soggiorno, militari in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza o altri Corpi. Cfr. DGMC n. 41.

¹³ Cfr. DGMC n. 40.

- 2) Nella domanda descriva:
 - a) l'età dei richiedenti;
 - b) le condizioni di vita degli stessi: se sono vedovi e da quanto tempo; se vivono da soli o già convivono; se hanno malattie o altre necessità per la loro salute;
 - c) la condizione familiare: se hanno figli o altre persone a carico, se sono assistiti;
 - d) la condizione patrimoniale-economica: se sono veramente bisognosi, qual è il loro patrimonio, quali i loro introiti, distinguendo chiaramente gli introiti personali da quelli derivanti dalla pensione di reversibilità o da altri cespiti del coniuge defunto.
- 3) In ogni modo esprima un parere sulla validità dei motivi della richiesta in oggetto e sull'attendibilità dei richiedenti.
- 4) Esprima anche un parere sulle motivazioni di autentico amore che hanno determinato la decisione di sposarsi.

MATRIMONIO CONCORDATARIO PRIMA O SENZA IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA CIVILE

Configurazione del caso

- 1) Si tratta di un matrimonio concordatario che viene celebrato senza che l'Ufficiale di Stato Civile abbia rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni, cioè il nulla-osta alla celebrazione di un matrimonio valido anche agli effetti civili. Un tale matrimonio è soggetto all'autorizzazione da parte dell'Ordinario del luogo.
Questa procedura è prevista dagli artt. 12 e 13 della Legge 27 maggio 1929, n. 847¹⁴.
- 2) Si possono dare due fattispecie:
 - a) il parroco ha fatto richiesta di pubblicazioni alla Casa comunale, ma le pubblicazioni sono ancora in corso e gli sposi sono nella necessità di celebrare il matrimonio prima del rilascio del nulla-osta civile;
 - b) il parroco non ha fatto richiesta di pubblicazioni alla Casa comunale, per validi motivi, ma s'intende celebrare il matrimonio secondo la forma concordataria.
- 3) Nell'uno e nell'altro caso la trascrizione al civile verrà, comunque, richiesta dal parroco; e, una volta adempiute le disposizioni civili previste in questi casi, il matrimonio sarà regolarmente trascritto.
- 4) Occorre, tuttavia, ricordare che la trascrizione non può aver luogo se:
 - a) anche una sola delle persone risulta già legata da un altro matrimonio valido agli effetti civili;
 - b) le persone che si sposano risultano già legate fra di loro con un matrimonio valido agli effetti civili;
 - c) si tratta di persone interdette per infermità mentale, oppure di persone tra loro affini in linea retta oppure colpite dall'impedimento derivante dall'omicidio del coniuge.

Il parroco

- 1) Nel caso sopra indicato al n. 2, a):
 - a) accerti la validità delle motivazioni che spingono i nubendi alla celebrazione delle nozze prima del rilascio del nulla-osta civile;
 - b) chieda, tramite i nubendi, una dichiarazione dell'Ufficiale di Stato Civile che attesti l'inizio e la fine delle pubblicazioni civili;
 - c) chieda ai nubendi di concordare con il Comune la documentazione civile da presentare per il matrimonio e si assicuri che le nozze siano ordinariamente celebrate nello stesso Comune presso il quale si sono avviate le pubblicazioni, al fine di evitare successive difficoltà di trascrizione;
 - d) presenti la domanda all'Ordinario del luogo.

¹⁴ Legge esecutiva del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 fra la santa Sede e l'Italia

- 2) Nel caso sopra indicato al n. 2, b):
- a) accerti la validità delle motivazioni che spingono i nubendi alla celebrazione delle nozze senza la previa richiesta delle pubblicazioni civili (es.: impossibilità di reperire tempestivamente i documenti civili e urgenza del matrimonio per impegni improrogabili; necessità di celebrazione urgente per l'età avanzata dei nubendi o per il loro stato di salute);
 - b) chiedi ai nubendi di concordare con il Comune la documentazione civile da presentare per il matrimonio, al fine di evitare difficoltà di successiva trascrizione;
 - c) presenti la domanda di autorizzazione a procedere all'Ordinario del luogo.

MATRIMONIO CON DISPENSA DALLE PUBBLICAZIONI CANONICHE

Configurazione del caso

- 1) Il matrimonio canonico deve essere preceduto di norma dalle pubblicazioni canoniche¹⁵; ciò risponde alla necessità di appurare l'assenza di motivi che possano ostacolare il matrimonio, anche attraverso eventuali segnalazioni provenienti dai fedeli¹⁶.
- 2) Tuttavia, l'Ordinario del luogo può dispensare da esse, in presenza di "una giusta causa" (es.: motivi di riservatezza di fronte a particolari situazioni in cui si trovano i nubendi; mancate pubblicazioni in una o in tutte le parrocchie)¹⁷.

Il parroco

Valutata la presenza di una giusta causa, presenti la domanda all'Ordinario del luogo, specificando le motivazioni ed allegando, se necessario, documentazione inerente al caso oppure tino scritto degli stessi nubendi.

¹⁵ Cfr. DGMC nn. 12-13.

¹⁶ Cfr. DGMC can. 1069.

¹⁷ Cfr. DGMC n. 14.

MATRIMONIO DI PERSONA CATTOLICA SPOSATA SOLO CIVILMENTE, ATTUALMENTE SEPARATA E IN ATTESA DI DIVORZIO

Configurazione del caso

- 1) Il fedele cattolico sposato solo civilmente, attualmente separato ma non ancora divorziato:
 - a) è libero di fronte alla Chiesa perché il matrimonio civile è invalido per mancanza di forma canonica¹⁸;
 - b) non è ancora libero di fronte allo Stato, perché lo sarà solo con la sentenza di divorzio e pertanto il matrimonio canonico celebrato in questa condizione non potrà mai essere riconosciuto agli effetti civili¹⁹.
- 2) La precedente scelta di un'unione civile induce ad approfondire le convinzioni del richiedente sul matrimonio cristiano soprattutto circa l'indissolubilità e il ruolo della Chiesa nella celebrazione.
- 3) La persona in attesa di divorzio può aver contratto obblighi nei confronti del coniuge sposato civilmente e nei confronti di eventuali figli ed è tenuta a dare attuazione a tali obblighi²⁰.
- 4) La celebrazione del matrimonio canonico nel caso sopra configurato richiede l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo e tale autorizzazione può essere concessa solo per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali²¹.
- 5) Nel caso in cui il nubendo, che è stato precedentemente sposato solo civilmente, non sia cattolico (acattolico o non battezzato) occorre valutare con attenzione la validità o meno del precedente matrimonio, consultando l'Ordinario del luogo.

Il parroco

- 1) Spieghi ad entrambi i nubendi che il loro matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili, sottolineandone le conseguenze.
- 2) Si accerti con doverosa prudenza dei motivi che hanno portato alla crisi del precedente matrimonio civile di uno dei nubendi; e verifichi la presenza attuale di una volontà matrimoniale autentica e rispondente alla dottrina della Chiesa.
- 3) Chieda alla persona interessata di rendere noti i patti e le condizioni sanciti nella sentenza di separazione, e accerti la sua buona volontà nell'adempimento di quanto stabilito. Con la dovuta riservatezza, ma anche con estrema chiarezza, si accerti che la parte libera che sposa una

¹⁸ Cfr. n. 1117.

¹⁹ Cfr. CEI, *La pastorale dei divorziati risposati...*, n. 40.

²⁰ Cfr. can. 1071 § 1,3°.

²¹ Cfr. DGMc n. 44,2; can. 1071 § 1,3°.

persona separata, sia a conoscenza degli eventuali doveri che il futuro coniuge ha nei confronti della precedente unione e non intenda opporsi al loro adempimento.

- 4) Impegni i richiedenti a contrarre matrimonio civile non appena il precedente matrimonio civile sia cessato con la sentenza di divorzio. Il nuovo matrimonio civile è un dovere per i coniugi e ha la finalità di assicurare al più presto il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale, sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale.

Di tale matrimonio civile i coniugi hanno il dovere di dare tempestiva comunicazione al parroco che ha fatto l'istruttoria matrimoniale, il quale ne darà poi comunicazione alla Curia.

- 5) Presenti la domanda all'Ordinario del luogo, allegando la dichiarazione dei nubendi (Mod. XII) debitamente adattata e copia della sentenza di separazione.

Nella domanda dia assicurazione che la persona separata dimostra di avere:

- a) la retta volontà coniugale;
- b) l'impegno all'osservanza degli eventuali doveri derivanti dalla precedente unione civile;
- c) le gravi ragioni e le circostanze veramente eccezionali che determinano l'opportunità di concedere la licenza di matrimonio solo religioso.

MATRIMONIO DI PERSONA CATTOLICA SPOSATA SOLO CIVILMENTE E DIVORZIATA

Configurazione del caso

- 1) Il fedele cattolico sposato solo civilmente e già divorziato è libero di fronte alla Chiesa perché il matrimonio civile è invalido per mancanza di forma canonica²².
- 2) La precedente scelta di un'unione civile induce ad approfondire le convinzioni del richiedente sul matrimonio cristiano soprattutto circa l'indissolubilità e il ruolo della Chiesa nella celebrazione.
- 3) La persona divorziata, inoltre, può aver contratto obblighi nei confronti del coniuge sposato civilmente e nei confronti di eventuali figli ed è tenuta a dare attuazione a tali obblighi²³.
- 4) La celebrazione del matrimonio nel caso sopra configurato richiede la licenza dell'Ordinario del luogo qualora ci siano realmente gli obblighi di cui sopra.
- 5) Nel caso in cui il nubendo, che è stato precedentemente sposato solo civilmente, non sia cattolico (acattolico o non battezzato) occorre valutare con attenzione la validità o meno del precedente matrimonio, consultando l'Ordinario del luogo.

Il parroco

- 1) Presenti domanda all'Ordinario del luogo, allegando copia della sentenza di divorzio e, ove fosse necessario, anche il provvedimento di separazione.
Nella domanda dia assicurazione che la persona divorziata mostra di avere:
 - a) la retta volontà coniugale;
 - b) l'impegno all'osservanza degli eventuali obblighi derivanti dalla precedente unione civile.
- 2) Per giudicare circa la retta volontà coniugale, si accerti, con tutta doverosa prudenza, dei motivi che hanno portato al matrimonio civile e alla sua crisi. Sarà in particolare necessario che aiuti il richiedente a prendere coscienza della sostanziale diversità tra l'attuale richiesta di sposarsi religiosamente e la precedente scelta dell'unione civile.
È importante in particolare aiutare la persona divorziata, che domanda di sposarsi in Chiesa, ad intendere il nuovo matrimonio come una scelta definitiva e irreversibile. Chi viene da un'esperienza di divorzio deve infatti essere aiutato a non cadere in una mentalità divorzista, ma ad affrontare il matrimonio cristiano credendo fermamente nella sua indissolubilità. Occorre poi operare un saggio discernimento sulle motivazioni dei nubendi. Infatti, a volte il fallimento del precedente matrimonio è uno stimolo alla conversione e alla ricerca di una nuova unione nel segno della sua stabilità. Altre volte, soprattutto quando è già in atto una convivenza, rimane prevalente l'intento di trovare, risposandosi, una semplice regolarizzazione ed è possibile che non ci sia ancora un'autentica volontà coniugale.
- 3) Quanto alla verifica dell'impegno all'osservanza degli eventuali doveri derivanti dal

²² Cfr. can. 1117.

²³ Cfr. can. 1171 § 1,3°.

precedente matrimonio civile (verso l'altra parte e verso eventuali figli), indicati nella sentenza di divorzio, sia attento che spesso la persona divorziata tende a "rimuovere il passato" e, di conseguenza, a non assolvere in modo adeguato agli eventuali obblighi derivanti dalla precedente unione. È quindi importante richiamare i doveri della carità cristiana, della giustizia e soprattutto della collaborazione nell'impegno educativo dei propri figli.

- 4) Talora potrebbe essere utile contattare, con la dovuta riservatezza, il *partner* precedente per verificare l'effettivo mantenimento degli obblighi derivanti da quella unione e, in particolare, l'accordo nell'educazione dei figli. Con prudenza, ma anche con chiarezza, il parroco si accerti che la parte libera, che sposa una persona divorziata, sia a conoscenza degli eventuali doveri che il futuro coniuge ha nei confronti della precedente unione e non intenda opporsi al loro adempimento.

MATRIMONIO DI PERSONA CHE HA OTTENUTO SENTENZA CANONICA DI NULLITÀ DI MATRIMONIO

Configurazione del caso

- 1) Il fedele cattolico che ha ottenuto sentenza canonica dichiarante la nullità del precedente matrimonio è libero di contrarre matrimonio canonico.
- 2) Tale persona è libera anche di fronte allo Stato, solo quando la sentenza canonica sia stata resa esecutiva (delibata) dalla Corte d'Appello competente oppure sia stata emessa sentenza di divorzio.
- 3) La celebrazione del matrimonio nel caso sopra configurato richiede la licenza dell'Ordinario del luogo nei casi in cui la persona interessata:
 - a) ha un divieto da rimuovere prima di sposarsi²⁴;
 - b) è in attesa che la sentenza di nullità sia delibata oppure che il tribunale pronunci la sentenza di divorzio²⁵.
 - e) è vincolata da obblighi naturali derivanti da precedente unione²⁶

Il parroco

Nei casi in cui si richiede la licenza, presenti la domanda all'Ordinario del luogo attestando la retta volontà coniugale dei richiedenti e allegando la seguente documentazione:

- a) copia della sentenza ecclesiastica dichiarante la nullità del precedente matrimonio;
- b) sentenza di delibazione della Corte d'Appello o sentenza di divorzio.

In mancanza di queste due ultime sentenze, occorre presentare anzitutto la sentenza di separazione e inoltre, a seconda dei casi,

²⁴ La sentenza di nullità può avere posto un divieto di contrarre nuovo matrimonio prima che l'Ordinario del luogo o un tribunale ecclesiastico siano intervenuti a rimuovere tale divieto.

²⁵ Cfr. DGMC nn. 44, 4.

²⁶ Cfr. can. 1071 § 1,3.

MATRIMONIO DI PERSONA CHE HA OTTENUTO DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

Configurazione del caso

- 1) La persona che ha ottenuto la dispensa da matrimonio rato e non consumato è libero di sposarsi di fronte alla Chiesa.
- 2) Tale persona non è libera di fronte allo Stato perché, in forza della revisione del Concordato Lateranense, non sono riconosciuti effetti civili alla dispensa da matrimonio rato e non consumato. Per la libertà di stato civile, gli interessati devono ottenere la sentenza di divorzio.
- 3) Se la libertà di stato civile non è ancora stata ottenuta, il nuovo matrimonio può essere solo canonico e quindi si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo²⁷.
- 4) La licenza dell'Ordinario del luogo è pure richiesta nel caso in cui nella dispensa pontificia sia stato imposto un divieto a contrarre nuovo matrimonio oppure sussistano obblighi naturali derivanti dalla precedente unione²⁸.

Il parroco

Presenti la domanda all'Ordinario del luogo attestando la retta volontà coniugale dei richiedenti e allegando la seguente documentazione:

- a) dispensa da matrimonio rato e non consumato;
- b) sentenza di separazione o di divorzio.

²⁷ Cfr. DGMC n. 44 § 4.

²⁸ Cfr. can. 1071 § 1, 3°.

MATRIMONIO DI PERSONE CONVIVENTI

Configurazione del caso

- 1) Si prendono qui in considerazione quei conviventi che non hanno precedenti vincoli matrimoniali e sono quindi liberi di sposarsi.
- 2) A motivo della convivenza tali battezzati presentano particolari problemi pastorali. In merito alle unioni di fatto, senza riconoscimento pubblico, né civile né ecclesiale, “la Chiesa non può non riaffermare che esse sono in contrasto con il senso profondo dell’amore coniugale: esso, oltre a non essere mai sperimentazione e a comportare sempre il dono totale di sé all’altro, richiede per sua intima natura un riconoscimento e una legittimazione sociale e, per i cristiani, anche ecclesiale”²⁹.
- 3) Per il matrimonio di persone conviventi che chiedono di sposarsi in chiesa non è di per sé necessaria alcuna licenza dell’Ordinario del luogo, ma in certi casi, può essere opportuno richiedere il parere circa le modalità di preparazione e di celebrazione del rito.
- 4) Le persone conviventi possono aver contratto obblighi nei confronti di precedenti eventuali conviventi o di eventuali figli nati da tali precedenti convivenze e sono quindi tenute a dare attuazione a tali obblighi³⁰.

Il parroco

- 1) Esamini innanzitutto il motivo che ha determinato la scelta della convivenza per assumere l’atteggiamento pastorale più adeguato.
- 2) Valuti se inserire i richiedenti nell’itinerario di preparazione al matrimonio comune a tutti i fidanzati, oppure prospettare un percorso più adatto, per es. alcuni incontri personalizzati, guidati dal parroco stesso o da persone esperte da lui incaricate.
- 3) Valuti l’opportunità di chiedere anche la dispensa dalle pubblicazioni canoniche.
- 4) Per il caso di conviventi che si preparano al sacramento del matrimonio e che non sono cresimati, di norma l’amministrazione della Confermazione non preceda il matrimonio³. E evidente, tuttavia, che ci deve essere da parte dell’interessato l’impegno a ricevere la Confermazione appena possibile, a nozze avvenute.

²⁹ Cfr. Cei, *Direttorio di Pastorale Familiare*, n. 227

³⁰ Cfr. can 1071 § 1, 3°.

MATRIMONIO DI PERSONA CATTOLICA NON CREDENTE

Configurazione del caso

- 1) Le persone prese in considerazione sono i cattolici non credenti, cioè coloro che hanno abbandonato la fede e la conseguente pratica religiosa³¹.
- 2) Risulta però opportuno distinguere due casi:
 - a) matrimonio di due cattolici entrambi non credenti;
 - b) matrimonio di due cattolici di cui uno credente e l'altro no.
- 3) Nei casi sopra indicati non si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo ma può essere opportuno richiederne il parere.
- 4) Il caso di persona non credente non deve essere confuso con altri casi che hanno con esso qualche somiglianza e cioè con i casi trattati ai nn. 13-14.

Il parroco

Richiamiamo i due casi che abbiamo sopra distinti.

1) Matrimonio di due cattolici entrambi non credenti

- a) Il parroco si preoccupi che i richiedenti chiariscano le ragioni della loro richiesta di celebrare il matrimonio religioso. A tale fine proponga loro:
 - di partecipare ad alcuni incontri di riscoperta della fede cristiana, personalizzati e guidati da lui stesso o da persone esperte da lui incaricate;
 - di partecipare nello stesso tempo all'itinerario di preparazione al matrimonio, comune a tutti i fidanzati.
- b) Al termine dei precedenti incontri e del suddetto itinerario di preparazione, il parroco deve essere in grado di dare un giudizio motivato sulla posizione dei richiedenti circa la concezione del matrimonio così come inteso dalla Chiesa, e quindi valutare se può ammetterli o no alla celebrazione del matrimonio religioso.

A tale riguardo si noti che:

- il parroco può ammettere quei richiedenti che diano assicurazione di non escludere “in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere, quando si celebra il matrimonio dei battezzati”³². Più precisamente, può ammettere quei richiedenti che siano disposti a non escludere la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano;
- il parroco non può ammettere quei richiedenti che non presentino le predette convinzioni³³.

³¹ Cfr. DGMC n. 43.

³² Giovanni Paolo II, *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 68.

³³ *Ibidem*.

Un'avvertenza importante: il parroco prenda la decisione di ammettere o meno gli interessati alla celebrazione del matrimonio religioso "con autentico spirito di discernimento, secondo i criteri condivisi con gli altri presbiteri, nella comunione ecclesiale con il Vescovo"³⁴.
Per tali motivi, in caso di dubbio, il parroco consulti l'Ordinario del luogo.

- c) Nel caso di ammissione alla celebrazione del matrimonio, il parroco dovrà:
- chiedere ai nubendi di esprimere in uno scritto a lui indirizzato la loro richiesta e le loro convinzioni relative al matrimonio così come inteso dalla Chiesa;
 - procedere alla redazione del "processicolo" matrimoniale;
 - spiegare ai nubendi la liturgia del matrimonio;
 - chiedere loro se siano disposti a confessarsi e a comunicarsi, al fine di valutare l'opportunità di celebrare il loro matrimonio con o senza la Messa;
 - anche dopo il matrimonio, seguire pastoralmente gli sposi, aiutandoli a riscoprire la fede e a ritrovare la pratica della vita cristiana.
- d) Nel caso di non ammissione, il parroco dovrà:
- spiegare agli interessati le ragioni per le quali la loro richiesta di celebrare il matrimonio non può essere accolta e far comprendere che la risposta negativa non è un rifiuto da parte della Chiesa, ma è la conseguenza della loro intenzione di contrarre un matrimonio essenzialmente diverso da quello che la Chiesa intende e propone secondo l'insegnamento del Vangelo;
 - tenersi in contatto con i fidanzati, personalmente o mediante persone esperte e vicine a loro, esprimendo così non soltanto il rispetto delle loro convinzioni, ma anche l'attesa e la speranza della Chiesa nella loro riscoperta dei valori cristiani del matrimonio e della famiglia;
 - suggerire di maturare le loro convinzioni religiose prolungando il fidanzamento;
 - astenersi comunque da qualsiasi celebrazione religiosa che dia anche solo l'impressione di un matrimonio sacramento.

2) **Matrimonio di due cattolici di cui uno sia credente e l'altro non credente**

- a) Il parroco si preoccupi che il cattolico non credente chiarisca le ragioni della sua richiesta di celebrare il matrimonio religioso. A tal fine proponga:
- di partecipare con il fidanzato credente ad alcuni incontri di riscoperta della fede cristiana, personalizzati e guidati da lui stesso o da persone esperte da lui incaricate;
 - di partecipare al contempo con il fidanzato credente all'itinerario di preparazione al matrimonio, comune a tutti i fidanzati.
- b) Al termine degli incontri e dell'itinerario, il parroco deve essere in grado di dare un giudizio motivato sulla posizione del cattolico non credente circa la concezione del matrimonio così come inteso dalla Chiesa, e quindi valutare se può ammetterlo o no alla celebrazione del matrimonio religioso.
Il parroco formulerà il suo giudizio secondo i criteri indicati precedentemente per il caso di due richiedenti entrambi non credenti (vedi sopra: 1 ,b).

³⁴ CEI, *Direttorio di Pastorale familiare*, cit., n. 87.

- c) Nel caso di ammissione alla celebrazione del matrimonio, il parroco si comporterà secondo i criteri indicati precedentemente per il caso di due richiedenti entrambi non credenti (vedi sopra: 1 ,c), tenendo conto della seguente particolarità:
- nello scritto a lui indirizzato, sarà opportuno che i nubendi formulino altresì un progetto di vita coniugale e familiare sulla base dei valori che entrambi sentono di condividere pienamente.

MATRIMONIO TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA CHE HA ABBANDONATO NOTORIAMENTE LA FEDE CATTOLICA

Configurazione del caso

- 1) L'abbandono notorio della fede cattolica³⁵ si verifica a causa della compresenza dei due elementi dell'abbandono della fede e della notorietà ditale atto, con l'accento posto precisamente sulla notorietà.

Notorietà significa ovviamente conoscenza da parte della comunità, ma nel nostro caso sembra significare altresì un qualche giudizio negativo da parte della comunità stessa. Si tratta dunque di casi di abbandono "ben noti". Alcuni di essi possono anche suscitare "scalpore", per cui le persone di cui trattasi hanno dalla comunità un giudizio negativo.

Ciò che, dunque, specifica il caso dell'abbandono notorio, non è l'abbandono della fede cattolica (cfr. caso n. 12), ma la notorietà ditale abbandono nel senso sopra specificato.

"In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede"³⁶.

L'abbandono notorio, si verifica, per esempio, con pubbliche manifestazioni di pensiero contrarie alla fede cattolica o con l'adesione a organizzazioni che praticano attività o professano ideologie contrarie alla fede.

- 2) La celebrazione del matrimonio nel caso sopra configurato richiede la licenza dell'Ordinario del luogo e l'adempimento di quanto previsto dal can. 1125³⁷.
- 3) Quando l'abbandono notorio fosse di entrambi i nubendi, potrebbe configurarsi la fattispecie prevista dal can. 1077 §1: "§1 - L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio, in un caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin tanto che questa perduri".

Il parroco

Presenti la domanda all'Ordinario del luogo specificando quanto previsto dal can. 1125 e cioè:

- a) acquisisca le dichiarazioni secondo il Mod. XI;
- b) si accerti che nessuno dei contraenti escluda i fini e le proprietà essenziali del matrimonio.

³⁵ Cfr. 1071 § 1,4° e § 2.

³⁶ Cfr. DGMC n. 43.

³⁷ Cfr. 1071 § 1,4° e § 2.

MATRIMONIO TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA CHE HA ABBANDONATO LA CHIESA CATTOLICA CON ATTO FORMALE

Configurazione del caso

1. L'abbandono della Chiesa cattolica mediante atto formale ha i seguenti elementi:
 - a) atto di volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica;
 - b) formalità del predetto atto, consistente nel compiere l'atto stesso o in iscritto o alla presenza di due testimoni. L'atto di volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica può essere accompagnato dall'atto di adesione ad un'altra Chiesa cristiana o a un'altra religione. Il predetto atto non significa necessariamente abbandono della fede cristiana né significa necessariamente ostilità nei confronti della Chiesa cattolica.
- 2) L'abbandono della Chiesa cattolica mediante atto formale ha come conseguenza che il matrimonio di una persona che ha compiuto tale atto è da considerarsi alla stregua di un matrimonio "misto" o "interconfessionale".
Per tale motivo rimandiamo a quanto specificato al caso n. 16.

MATRIMONIO TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA COLPITA DA CENSURA

Configurazione del caso

- 1) Al nostro caso interessano le censure della scomunica e dell'interdetto³⁸.
- 2) Entrambe dette pene impediscono la lecita ricezione dei sacramenti, quindi del matrimonio³⁹.
- 3) Il matrimonio celebrato da persona colpita da scomunica o da interdetto sarebbe illecito, anche se valido.
- 4) È necessario quindi che la persona in questione sia assolta dalla censura prima della celebrazione del matrimonio.
- 5) Tuttavia il matrimonio può essere celebrato anche da persona colpita da censura previa licenza dell'Ordinario del luogo⁴⁰.

Il parroco

È tenuto a chiedere la licenza dell'Ordinario del luogo solo se gli risulta in foro esterno che la persona sia incorsa nella censura e se non è stato possibile ottenere la riconciliazione con la Chiesa⁴¹.

³⁸ Cfr. cann. 1331-1332.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Cfr. can. 1071, § 1,5°.

⁴¹ Cfr. DGMC n. 43.

MATRIMONIO TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA BATTEZZATA NON CATTOLICA (MATRIMONIO DETTO “MISTO” O “INTERCONFSSIONALE”)

Configurazione del caso

- 1) È il matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata, ma non cattolica, cioè appartenente a una Chiesa o a una Comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica⁴². La terminologia in uso per tale matrimonio è quella di matrimonio “misto” o “interconfessionale”.
- 2) Per la celebrazione di tale matrimonio si richiede la licenza da parte dell’Ordinario del luogo. Senza suddetta licenza la celebrazione del matrimonio è illecita, benché valida⁴³.
- 3) L’Ordinario del luogo può concedere tale licenza quando sussista una causa giusta e ragionevole e una volta espletati i seguenti adempimenti:
 - a) la parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
 - b) la parte non cattolica sia informata della dichiarazione e della promessa della parte cattolica, così che ne sia realmente consapevole;
 - c) entrambe le parti siano istruite sui fini istituzionali e le proprietà essenziali del matrimonio e cioè sappiano e vogliano che il loro matrimonio sia uno, indissolubile, aperto alla procreazione⁴⁴.
- 4) Il matrimonio “misto” o “interconfessionale” sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la “forma canonica”. Può essere celebrato nella Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica soltanto con la dispensa dalla forma canonica concessa dall’Ordinario del luogo della parte cattolica⁴⁵.
- 5) Per la celebrazione nella Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica si tengano presenti le seguenti precisazioni:
 - a) la dispensa dalla forma canonica può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà a celebrare il matrimonio secondo la forma canonica;
 - b) deve essere richiesto il parere dell’Ordinario del luogo in cui si celebrerà il matrimonio;
 - c) il matrimonio sia celebrato davanti a un legittimo ministro di culto e non con il solo rito civile⁴⁶.
- 6) Si ricorda comunque che:
 - a) il matrimonio celebrato davanti a un ministro orientale tra una parte cattolica e una parte non cattolica orientale, senza la dispensa dalla forma canonica, è illecito, ma valido⁴⁷;

⁴² Cfr. DGMC nn. 47-52

⁴³ Cfr. can. 1124.

⁴⁴ Cfr. can. 1125.

⁴⁵ Cfr. can. 1127.

⁴⁶ Cfr. can. 1127 § 2 DGMC n. 50.

⁴⁷ Cfr. can. 1127 § .

- b) il matrimonio celebrato da una parte cattolica con una parte non cattolica non di rito orientale, davanti a un ministro non cattolico senza la dispensa dalla forma canonica, è invalido⁴⁸.
- 7) Quanto al matrimonio tra cattolici e valdesi o metodisti si seguano le indicazioni contenute nel *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti* del 16 giugno 1977⁴⁹ e il relativo *Testo applicativo* del 25 agosto 2000⁵⁰.

In particolare:

- a) i fidanzati sono invitati a presentarsi al parroco e al pastore almeno sei mesi prima del matrimonio per programmare un fruttuoso cammino comune;
- b) a tempo debito concordato con il parroco, la parte cattolica chiede all'Ordinario del luogo la licenza per la celebrazione del matrimonio misto (e l'eventuale dispensa dalla forma canonica), utilizzando la traccia allegata (cfr. Caso n.16/3). La richiesta della parte cattolica è accompagnata da una lettera del parroco (cfr. Caso n. 16/4) e dalla documentazione richiesta: certificato di battesimo e cresima della parte cattolica, certificato di battesimo della parte valdese/metodista e certificato contestuale civile di entrambi o altro documenti civile equivalente;
- c) ottenuta dall'Ordinario del luogo la licenza (ed eventualmente la dispensa dalla forma canonica), il parroco procede all'istruttoria matrimoniale normale per la parte cattolica e annota i dati anagrafici, l'appartenenza ecclesiastica e la posizione matrimoniale della parte valdese/metodista, senza richiedere alcuna firma;
- d) se il matrimonio misto viene celebrato secondo la forma concordataria:
- il parroco consegna agli sposi il Mod. X da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile, che, a tempo debito, rilascia il nulla osta per la celebrazione del matrimonio;
 - celebrato il matrimonio, il parroco trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto di matrimonio, come di consueto, per la trascrizione;
 - il parroco trasmette altresì al pastore, per il tramite del coniuge valdese/metodista, un certificato di matrimonio, per un'opportuna registrazione;
- e) se il matrimonio misto viene celebrato nella comunità valdese/metodista:
- gli adempimenti civili spettano ai due fidanzati e al pastore, premessa però l'istruttoria matrimoniale consueta per la parte cattolica;
 - celebrato il matrimonio, il coniuge cattolico consegna al parroco un certificato di matrimonio rilasciato dal pastore valdese/metodista ed eventualmente un certificato di matrimonio rilasciato dal Comune, affinché il parroco proceda all'iscrizione delle nozze sul registro di matrimonio della parte cattolica e all'annotazione del matrimonio nel registro dei battesimi;
- f) se il matrimonio misto, ottenuta la relativa dispensa, viene celebrato secondo la forma civile, gli sposi richiedono le pubblicazioni e fissano la data del matrimonio. Celebrato il matrimonio, il coniuge cattolico consegna al parroco un certificato di matrimonio per l'iscrizione delle nozze nel registro di matrimonio della parrocchia della parte cattolica e l'annotazione dello stesso nel registro dei battesimi.

⁴⁸ Cfr. can. 1127 § 2.

⁴⁹ Cfr. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1997, pp. 151-170; can. 1127 § 2; DGMC n. 50

⁵⁰ Cfr. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, cit., pp. 368-385.

Il parroco

- 1) Accolga la coppia con rispetto e disponibilità.
- 2) In merito alla preparazione al matrimonio, salvo quanto previsto per i matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti:
 - a) alla parte cattolica presenti l'obbligo di frequentare il regolare corso prematrimoniale oppure l'opportunità di una preparazione personalizzata;
 - b) alla parte non cattolica può prospettare la possibilità di frequentare il corso comune o di attuare una preparazione personalizzata unitamente alla parte cattolica oppure di farsi preparare dal ministro della sua confessione;
 - c) è del tutto consigliabile che si preveda qualche incontro congiunto tra le due parti e i due pastori d'anime;
 - d) è auspicabile che, nella preparazione alle nozze, ciascuno possa conoscere le convinzioni religiose dell'altro, gli insegnamenti e le tradizioni della comunità ecclesiale a cui l'altro appartiene. In tal modo i nubendi sapranno condividere gli elementi comuni e valutare le differenze dell'una e dell'altra confessione, al fine di custodire più profondamente l'unità e l'armonia spirituale della loro vita coniugale;
 - e) il parroco esorti i nubendi ad affrontare seriamente, già prima di sposarsi, il tema del battesimo e dell'educazione religiosa dei figli. A questo proposito si tenga presente che entrambi hanno il diritto-dovere di trasmettere le proprie convinzioni religiose ai figli e che la parte cattolica è tenuta alle promesse previste dal can. 1125.

Resta comunque fermo che, anche qualora i figli venissero battezzati in una chiesa cristiana non cattolica, il genitore cattolico si senta obbligato a condividere con loro gli elementi specifici della sua confessione.

- 3) Quanto alla verifica della preparazione e delle intenzioni delle parti:
 - a) attraverso il "processicolo matrimoniale" verifichi che la parte cattolica non escluda i fini e le proprietà essenziali del matrimonio⁵¹;
 - b) richieda alla parte cattolica la dichiarazione e le promesse di cui al can. 1125, 10; e di esse informi la parte non cattolica⁵², secondo le modalità previste dal Mod. XI;
 - c) si accerti che la parte acattolica sia istruita sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non le escluda.
- 4) In ordine alla documentazione, richieda alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto. Alla parte acattolica chiedi l'attestato di battesimo, anche al fine di verificarne la validità; per lo stato libero, è necessario richiedere, oltre la documentazione civile, una dichiarazione scritta della parte non cattolica, che attesti che non ha contratto alcun matrimonio; di norma tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte di almeno un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica⁵³.
- 5) Quanto all'eventuale domanda di dispensa dalla forma canonica:
 - a) segnali all'Ordinario del luogo le motivazioni che gli sembrano giustificare la concessione;
 - b) ricordi agli interessati che il loro matrimonio, benché celebrato con dispensa dalla forma canonica e secondo il rito di un'altra confessione cristiana, produce gli stessi effetti di quello celebrato con la forma canonica.
- 6) Quanto alla celebrazione del matrimonio secondo la forma canonica:

⁵¹ Cfr. can. 1125, 3°.

⁵² Cfr. can. 1125, 2°.

⁵³ Cfr. DGMC n. 49.

- a) il matrimonio “misto” o “interconfessionale” viene celebrato, come indicato dal Rituale, con una liturgia che privilegia l’annuncio della Parola di Dio⁵⁴. Viene esclusa la celebrazione dell’Eucaristia, per non inserire un elemento di divisione in un momento tutto concentrato sull’unione totale degli sposi.

Se una motivazione pastorale lo richiede, si può, con la licenza dell’Ordinario del luogo, usare il rito del matrimonio durante la Messa. In tal caso il pastore d’anime dovrà far presente la normativa canonica circa l’ammissione dei non cattolici alla Comunione eucaristica⁵⁵.

Trattandosi di matrimonio tra cattolici e ortodossi, che condividono la stessa fede nei sacramenti, la celebrazione potrà essere inserita nella messa. Tuttavia è bene ricordare che, presso le Chiese orientali, non si usa unire la celebrazione delle nozze con quella dell’Eucaristia.

- b) Il parroco, con l’autorizzazione dell’Ordinario e d’intesa con i nubendi, può invitare il ministro di culto della parte non cattolica a partecipare alla celebrazione delle nozze, a proclamare le letture bibliche, a tenere una breve esortazione, a benedire gli sposi. Parimenti, quando è stata concessa la dispensa della forma canonica e previa autorizzazione dell’Ordinario del luogo, il presbitero cattolico può partecipare al rito non cattolico del matrimonio e, se invitato, proclamare la Parola di Dio, tenere una breve esortazione, fare preghiere appropriate e benedire gli sposi⁵⁶.

- c) Non è consentito che si facciano due celebrazioni religiose del medesimo matrimonio nelle quali il consenso venga espresso due volte, oppure si faccia un solo rito religioso durante il quale lo scambio del consenso sia richiesto congiuntamente o successivamente dai due ministri⁵⁷.

- d) Il parroco, durante l’istruttoria prematrimoniale, accerti le modalità con le quali i nubendi intendono dare rilevanza civile alla loro unione.

- e) Avvenuta la celebrazione:

1. se il matrimonio fu concordatario, rediga l’atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno al Comune del luogo di celebrazione, e provveda alla sua annotazione sull’atto di battesimo della parte cattolica;

2. se il matrimonio non fu concordatario, oltre agli adempimenti canonici, si accerti della sua regolarizzazione al civile.

- 7) Quanto alla celebrazione del matrimonio senza la forma canonica, ricevuta valida attestazione dell’avvenuto matrimonio:

- a) rediga l’atto di matrimonio in unico originale sul registro parrocchiale e inserisca anche gli estremi della licenza dell’Ordinario per “matrimonio misto” nonché della dispensa dalla forma canonica;

- b) provveda all’annotazione sull’atto di battesimo della parte cattolica dell’avvenuto matrimonio;

- c) non tralasci di accertarsi circa l’acquisizione degli effetti civili del matrimonio.

⁵⁴ Cfr. *Ordo Celebrandi matrimonium, Editio typica altera, Praenotanda*, n. 35.

⁵⁵ Cfr. can. 844; *Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme dell’ecumenismo*, nn. 159-160; Giovanni Paolo II, *Ecclesia de Eucaristia*, nn. 45-46.

⁵⁶ Cfr. *Direttorio per l’applicazione...* nn. 157-158.

⁵⁷ Cfr. can. 1127 § 3.

MATRIMONIO TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA NON BATTEZZATA (MATRIMONIO DETTO “INTERRELIGIOSO”)

Configurazione del caso

- 1) Nel matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata è utile distinguere:
 - a) il matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata appartenente a una religione non cristiana (matrimonio detto anche “interreligioso”);
 - b) il matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata non appartenente ad alcuna religione.
- 2) Per la celebrazione di questi matrimoni si richiede la dispensa dell’Ordinario del luogo⁵⁸. Senza tale dispensa il matrimonio è invalido a motivo dell’impedimento di “disparità di culto”⁵⁹.
- 3) L’Ordinario del luogo può concedere tale dispensa quando sussista una giusta e ragionevole causa ed espletati i seguenti adempimenti:
 - a) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
 - b) la parte non battezzata sia informata della dichiarazione e della promessa della parte cattolica, così che ne sia realmente consapevole;
 - c) entrambe le parti siano istruite sui fini istituzionali e le proprietà essenziali del matrimonio e cioè sappiano e vogliano che il loro matrimonio sia uno, indissolubile, aperto alla procreazione⁶⁰
- 4) Tale matrimonio sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la forma canonica.
- 5) L’Ordinario del luogo può concedere la dispensa dalla forma canonica, fatto sempre salvo il principio che per la validità è richiesta una qualche forma pubblica⁶¹.
In tal caso si tengano presenti le seguenti precisazioni:
 - a) la dispensa dalla forma canonica sia concessa solo in caso di gravi difficoltà;
 - b) il matrimonio sia riconosciuto anche in sede civile.

⁵⁸ Cfr. DGMC nn. 47-52.

⁵⁹ Cfr. can. 1086 § 1.

⁶⁰ Cfr. can. 1125.

⁶¹ Cfr. can. 1127 § § 1-2

II parroco

- 1) Accolga la coppia con rispetto e disponibilità.
- 2) Quanto alla preparazione al matrimonio:
 - a) ricorra in tempo utile all'Ufficio competente della Curia e si attenga alle indicazioni ricevute per un'adeguata e specifica preparazione;
 - b) nella preparazione il matrimonio venga presentato così come inteso dalla Chiesa cattolica; non si trascuri tuttavia di esporre anche il matrimonio come inteso dalla dottrina religiosa dell'altra parte negli elementi condivisibili o no dal cristiano;
 - e) si faccia comunque prendere coscienza alle due parti delle difficoltà che potranno mettere in crisi la solidità del vincolo matrimoniale e della vita familiare che ne deriva;
- d) per quanto riguarda in particolare il matrimonio tra un cattolico e un musulmano, occorre avere le seguenti attenzioni:
 - è indispensabile far presente gli ostacoli, a volte insormontabili, che esistono anche a livello giuridico e socio-antropologico (l'ordinamento civile, ad esempio, di diversi paesi che si conformano alle leggi islamiche, consente la poligamia, il ripudio della donna, il diritto dell'uomo di esercitare da solo la patria potestà sui figli);
 - la donna cristiana, che sposa un musulmano, deve essere informata circa gli usi e i costumi, la mentalità, il modo di vivere della gente nel mondo islamico (anche se il suo fidanzato asserisce di avere un suo modo di pensare, bisogna far conoscere, tra l'altro, quale è, secondo la concezione islamica, la posizione della donna rispetto all'uomo, come è vissuto l'amore coniugale, come viene intesa la famiglia e come viene esercitata la patria potestà sui figli in assenza del padre);
 - di fronte a tutte queste difficoltà, il matrimonio con un musulmano sarà sempre fortemente da scoraggiare quando la coppia, dopo le nozze, andrà a vivere nel paese islamico.
- 3) Quanto alla verifica della preparazione e delle intenzioni delle parti:
 - a) attraverso il "processicolo matrimoniale" verifichi che la parte cattolica non escluda i fini e le proprietà essenziali del matrimonio⁶²;
 - b) richieda alla parte cattolica la dichiarazione e le promesse di cui al can. 1125, JO; e di esse informi la parte non cattolica⁶³, secondo le modalità previste dal Mod. XI;
 - c) si accerti che la parte acattolica sia istruita sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non le escluda.
- 4) In ordine alla documentazione:
 - a) richieda alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto;
 - b) richieda alla parte non battezzata, quanto alla verifica dello stato libero, oltre alla documentazione civile, una dichiarazione scritta, che attesti che non ha contratto alcun precedente matrimonio; di norma, tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da almeno un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non battezzata⁶⁴.
- 5) Quanto all'eventuale domanda di dispensa dalla forma canonica:
 - a) segnali all'Ordinario del luogo le motivazioni che gli sembrano giustificare la concessione, facendo attenzione alle esigenze della parte non battezzata⁶⁵.

⁶² Cfr. can. 1125, 3°.

⁶³ Cfr. can. 1125, 2°.

⁶⁴ Cfr. DGMC n. 49.

⁶⁵ Cfr. DGMC n. 50.

- b) ricordi agli interessati che il loro matrimonio, benché celebrato con dispensa dalla forma canonica, produce gli stessi effetti di quello celebrato con la forma canonica.
- 6) Quanto alla celebrazione del matrimonio secondo la forma canonica:
- a) il rito si svolga in chiesa o in altro luogo conveniente⁶⁶;
 - b) per le modalità celebrative, ci si attenga a quanto previsto dal Rito del matrimonio, nel capitolo riguardante il matrimonio di una parte cattolica con una parte non battezzata.
- 7) a) Avvenuta la celebrazione secondo la forma canonica:
- 1 - se il matrimonio fu concordatario, rediga l'atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno al comune del luogo di celebrazione, e provveda alla sua annotazione sull'atto di battesimo della parte cattolica;
 - 2 - se il matrimonio non fu concordatario, oltre agli adempimenti canonici, si accerti della sua regolarizzazione al civile.
- b) Avvenuta la celebrazione con la dispensa dalla forma canonica, ricevuta valida attestazione del matrimonio celebrato:
- a) rediga l'atto di matrimonio in unico originale sul registro parrocchiale;
 - b) inserisca anche gli estremi della dispensa dall'impedimento di disparità di culto e di quella dalla forma canonica;
 - e) provveda all'annotazione del matrimonio sull'atto di battesimo della parte cattolica;
 - d) non tralasci di accertarsi circa l'acquisizione degli effetti civili del matrimonio⁶⁷

⁶⁶ Cfr. can. 1118 § 3.

⁶⁷ Cfr. DGMC n. 50; cann. 1121-1122.

MATRIMONIO TRA PERSONE CONSANGUINEE

Configurazione del caso

- 1) La consanguineità è il legame che sussiste tra persone che hanno lo stesso sangue, cioè che discendono dal medesimo capostipite.
- 2) La consanguineità si computa per linee e gradi⁶⁸:
 - a) la “linea” è la serie continua delle persone che traggono origine dal medesimo capostipite: si dice “retta” quando le persone discendono l’una dall’altra (padre, figlio, nipote), mentre si dice “collaterale” quando le persone, pur avendo il medesimo capostipite, non discendono l’una dall’altra (fratello e sorella, zio/a e nipote, cugini);
 - b) il “grado” esprime la distanza di parentela esistente tra le persone consanguinee e il capostipite, cioè la persona dalla quale discendono immediatamente o mediamente.
- 3) Il grado di consanguineità si computa nel seguente modo⁶⁹:
 - a) nella linea retta, tanti sono i gradi quante sono le generazioni, escluso il capostipite (es. tra padre e figlio: 1° grado; tra nonno e nipote: 2° grado; tra nonno e pronipote: 3° grado);
 - b) nella linea collaterale, tanti sono i gradi quante sono le persone coinvolte in tutte due le linee insieme, escluso il capostipite (es. tra fratello e sorella: 2° grado; tra zio/a e nipote: 3° grado; tra primi cugini: 4° grado; tra secondi cugini: 6° grado).
- 4) Quanto alla possibilità di contrarre matrimonio tra persone consanguinee, possiamo distinguere i seguenti casi:
 - a) la consanguineità in linea retta rende nullo il matrimonio;
 - b) la consanguineità in linea collaterale nel 2° grado (fratello-sorella) rende nullo il matrimonio;
 - c) la consanguineità in linea collaterale nel 3° (zio-nipote) e 4° (primi cugini) è un impedimento che rende nullo il matrimonio, ma da tale impedimento può dispensare l’Ordinario del luogo;
 - d) la consanguineità in linea collaterale oltre il 4° grado non costituisce impedimento alla validità del matrimonio.

Il parroco

Qualora l’impedimento di consanguineità sia dispensabile, presenti la relativa domanda all’Ordinario del luogo, accertandosi, eventualmente anche con l’aiuto di esperti di un Consultorio di ispirazione cristiana, che vi siano nei nubendi reale libertà di consenso, retta intenzione e che siano stati compiuti gli specifici accertamenti in ordine a eventuali rischi genetici per la prole.

⁶⁸ Cfr. can. 108 § 1.

⁶⁹ Cfr. can. 108 § § 2-3.

MATRIMONIO TRA PERSONE AFFINI IN LINEA RETTA

Configurazione del caso

- 1) Due persone sono tra loro affini secondo il dettato del can. 1092: il marito è affine ai consanguinei della moglie e viceversa.
- 2) L'affinità è in linea retta quando è con i consanguinei del coniuge in linea retta.
- 3) L'affinità in linea retta è un impedimento che rende sempre nullo il matrimonio (es. del coniuge superstite con suocero/a o con figli del solo coniuge defunto).
- 4) Tale matrimonio, tuttavia, può essere celebrato con dispensa dell'impedimento dell' Ordinario del luogo⁷⁰.
- 5) L'affinità in linea collaterale, (cioè tra cognati) non è impedimento al matrimonio.
- 6) Per la legge civile italiana:
 - a) l'impedimento di affinità in linea retta viene considerato inderogabile. Pertanto il matrimonio tra affini in linea retta potrà essere solo religioso⁷¹.
 - b) l'affinità in linea collaterale in secondo grado è un impedimento al matrimonio, ma può essere dispensato⁷².

Il parroco

- 1) Presenti la domanda all'Ordinario del luogo.
- 2) Nel caso di affinità in linea collaterale in secondo grado, richieda le pubblicazioni civili solo dopo che i nubendi gli hanno prodotto la dispensa dall'impedimento da parte della Autorità civile competente.

⁷⁰ Cfr. can. 1078.

⁷¹ Cfr. *Accordo di revisione del Concordato lateranense*, art 8 n. 1; - Prot. add., art. 4, a-3.

⁷² Cfr. art. 87 del Codice Civile.

MATRIMONIO CON IMPEDIMENTO DI PUBBLICA ONESTA

Configurazione del caso

- 1) L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido (per il quale, cioè, sia intervenuta una sentenza di nullità del tribunale ecclesiastico) in cui vi sia stata vita comune oppure da concubinato pubblico o notorio (cioè convivenza con o senza matrimonio civile).
- 2) L'impedimento rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta fra l'uomo e le consanguinee della donna e viceversa (cioè con gli ascendenti e i discendenti del partner)⁷³.

Il parroco

Presenti la domanda di dispensa all'Ordinario del luogo, specificandone le ragioni.

⁷³ Cfr. can. 1093.

MATRIMONIO CON IMPEDIMENTO DI PARENTELA LEGALE

Configurazione del caso

- 1) L'impedimento di parentela legale sorge dall'adozione.
- 2) Esso rende nullo il matrimonio tra coloro che sono uniti con legame di adozione:
 - a) in linea retta (l'adottante e il figlio/a adottivo/a; l'adottante e i discendenti dell'adottato/a; l'adottato/a e gli ascendenti dell'adottante);
 - b) nel secondo grado della linea collaterale (i figli adottivi della stessa persona; figli adottivi e figli naturali della stessa persona; l'adottato/a e il coniuge dell'adottante; l'adottante e il coniuge dell'adottato/a)⁷⁴.

Il parroco

Presenti la domanda all'Ordinario del luogo, specificandone le ragioni.

⁷⁴ Cfr. can. 1094.

22

MATRIMONIO CON IMPEDIMENTO DI RAPIMENTO

Configurazione del caso

- 1) Il rapimento che determina impedimento al matrimonio e che rende, quindi, invalido il matrimonio ha due elementi:
 - a) il trasferimento (abductio) o il sequestro (retentio) di una donna operati con violenza fisica o morale oppure con dolo;
 - b) l'intenzione di indurre la donna ad acconsentire al matrimonio con il rapitore⁷⁵.
- 2) Pertanto il solo rapimento, senza l'intenzione di indurre la donna a contrarre matrimonio, non determina l'impedimento del quale trattasi, a meno che tale intenzione, non ancora presente all'inizio dell'attività di rapimento, sia però nata durante il sequestro della persona.
- 3) Non si richiede che il rapitore compia personalmente il rapimento; è sufficiente che ne sia il mandante. Ovviamente l'impedimento è contratto da quest'ultimo e non dall'esecutore materiale. Né, d'altro canto, rileva, la durata della perdita della libertà da parte della donna.
- 4) La ragione dell'impedimento è quella di tutelare la libertà anche solo esterna e oggettiva della donna, al di là della sua reazione soggettiva⁷⁶.
- 5) L'impedimento cessa una volta realizzate le condizioni previste nel can. 1089 e cioè che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, acconsenta spontaneamente al matrimonio.

Il parroco

Verificata la perdurante sussistenza dei presupposti che integrano la fattispecie del rapimento con intenzione matrimoniale, sotto ponga il caso all'Ordinario del luogo per la necessaria dispensa, fornendogli tutte le informazioni in suo possesso.

⁷⁵ Cfr. can. 1089.

⁷⁶ Cfr. can. 1103.

MATRIMONIO DI PERSONA MINORENNE

Configurazione del caso

- 1) È il matrimonio di persone delle quali almeno una non ha l'età minima richiesta.
- 2) Si deve al riguardo distinguere tra età minima richiesta per la validità del matrimonio e età minima richiesta per la liceità del matrimonio.
 - a) L'età minima per la validità del matrimonio è di 16 anni compiuti per l'uomo e di 14 anni compiuti per la donna⁷⁷.
 - b) L'età minima per la liceità del matrimonio è di 18 anni compiuti per entrambi⁷⁸.
- 3) Nel caso del non compimento dell'età minima per la validità, il matrimonio può essere celebrato solo con la dispensa dell'Ordinario del luogo⁷⁹.
- 4) Nel caso del non compimento dell'età minima per la liceità, il matrimonio può essere celebrato solo con licenza dell'Ordinario del luogo⁸⁰.
- 5) Relativamente alla trascrivibilità del matrimonio canonico agli effetti civili:
 - a) non è trascrivibile il matrimonio canonico qualora entrambi i contraenti o anche uno solo di essi non abbiano compiuto l'età minima di 16 anni;
 - b) è trascrivibile, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, il matrimonio canonico qualora entrambi i contraenti abbiano compiuto 16 anni ma entrambi o uno di loro non abbiano ancora compiuto i 18 anni.

Il parroco

Le attenzioni pastorali che occorre richiamare, soprattutto nelle circostanze attuali, inducono ad esaminare con attenzione la richiesta di matrimonio delle persone minorenni che, in molti casi, aspettano un figlio e che potrebbero essere indotte al matrimonio semplicemente per convenienza sociale oppure potrebbero subire, anche dai propri familiari, pressioni per ricorrere all'aborto. È necessario che il parroco, con l'aiuto di persone qualificate o mediante il ricorso ad un consultorio familiare di ispirazione cristiana, aiuti questi minorenni a ricercare e percorrere responsabilmente la strada del matrimonio oppure quella della maternità fuori del matrimonio.

Se il parroco ravvisa l'opportunità di accogliere la domanda di matrimonio:

- 1) presenti la domanda all'Ordinario del luogo. La domanda, a seconda dei casi, è quella di dispensa⁸¹ o di licenza⁸²;

⁷⁷ Cfr. can. 1083 § 1.

⁷⁸ Cfr. Delibera CEI n. 10 del 23 dicembre 1983, che dà attuazione al can. 1083 § 2.

⁷⁹ Cfr. can. 1078; DGMC n. 36.

⁸⁰ Cfr. DGMC n. 37.

⁸¹ Cfr. can. 1083 § 1.

⁸² Cfr. can. 1083 § 2 e Delibera CEI n. 10.

- 2) in entrambi i suddetti casi specifichi in modo particolare la gravità delle ragioni, la libertà del consenso della persona minorenni e la sua maturità psicofisica, allegando eventualmente la relazione di un esperto del consultorio familiare di ispirazione cristiana;
- 3) alleghi la dichiarazione dei genitori della persona minorenni (Mod. VI);
- 4) nel caso di matrimonio di minorenni di cui sopra (Configurazione del caso, n. 5 b) alleghi copia dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

MATRIMONIO DI PERSONA CIVILMENTE INTERDETTA PER INFERMITÀ DI MENTE

Configurazione del caso

- 1) L'interdizione civile, che può riguardare uno o entrambi i nubendi, consiste in un provvedimento promosso dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore oppure dal pubblico ministero, con il quale un soggetto, a motivo dell'infirmità di mente, viene dichiarato incapace di curare i propri interessi⁸³. Il provvedimento di interdizione risulta dal certificato di stato civile.
- 2) Tale matrimonio non può essere celebrato senza la licenza dell'Ordinario del luogo, che può concederla solo "per gravissime ragioni e a condizione che non consti con morale certezza l'incapacità della medesima (persona) a esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio"⁸⁴.
- 3) Il matrimonio canonico di persona interdetta non può essere trascritto agli effetti civili⁸⁵.

Il parroco

Presenti la domanda all'Ordinario del luogo. E in particolare:

- a) indichi le ragioni gravissime che possono giustificare la concessione della licenza;
- b) assicuri che è stata accertata la capacità della persona interdetta di esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio⁸⁶.

⁸³ Cfr. artt. 85 e 414 del Codice civile: quanto al matrimonio cfr. artt. 85; 119-120.

⁸⁴ Cfr. DGMC n. 38

⁸⁵ Cfr. Legge 27 maggio 1929 n. 847, art. 12; Accordo di revisione del Concordato lateranense, art. 8 n. 1; - Prot. add., art. 4, a-1.

⁸⁶ Cfr. can. 1095 § 3.

MATRIMONIO CON IMPEDIMENTO DI CRIMINE

Configurazione del caso

- 1) L'impedimento di crimine sorge per colui che, allo scopo di celebrare matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio⁸⁷.
- 2) Sorge impedimento pure tra coloro i quali hanno cooperato fisicamente o moralmente all'uccisione del coniuge⁸⁸.
- 3) Tale impedimento è dispensabile dalla Sede Apostolica (Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti) su istanza dell'Ordinario del luogo⁸⁹.
- 4) Dal punto di vista civile, invece, vi è impedimento di crimine tra le persone delle quali una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra⁹⁰.
- 5) Tale impedimento civile è inderogabile nell'ordinamento italiano con la conseguenza che il matrimonio sarà "solo religioso", in quanto non potrà essere trascritto agli effetti civili⁹¹.

Il parroco

Data la delicatezza del caso, presenti domanda di dispensa all'Ordinario del luogo da inoltrare alla Sede Apostolica, specificandone le ragioni.

⁸⁷ Cfr. can. 1090 § 1.

⁸⁸ Cfr. can. 1090 § 2.

⁸⁹ Cfr. can. 1078 § 2.

⁹⁰ Cfr. art. 88 Codice civile

⁹¹ Cfr. *Accordo di revisione del Concordato lateranense*. art. 8 n 1-b; Prot. add., art. 4, a-3.

MATRIMONIO IN CASO DI MORTE PRESUNTA

Configurazione del caso

E il caso in cui vi è l'impossibilità di dimostrare, mediante un documento autentico ecclesiastico o civile, la morte di uno dei coniugi; l'altro coniuge, in questa circostanza, è libero di contrarre matrimonio di fronte alla Chiesa solo dopo la pronuncia della dichiarazione di morte presunta del proprio coniuge da parte del Vescovo diocesano⁹².

Tale persona è libera anche di fronte allo Stato, solo quando abbia ottenuto una sentenza civile passata in giudicato dichiarante la morte presunta⁹³.

Il parroco

Presenti la questione al Vescovo diocesano, producendo eventuali elementi utili per la sua definizione.

⁹² Cfr. can. 1707 § 1

⁹³ Cfr. DGMC n. 45.

MATRIMONIO DI GIROVAGHI

Configurazione del caso

- 1) “Girovagli” (“vagi”) sono quei fedeli che non hanno in nessun luogo domicilio o quasi domicilio canonico (cfr. can. 100), come per esempio i fieranti, i circensi e i nomadi.
- 2) Il parroco competente per i matrimoni dei girovagli è quello del luogo in cui i girovagli attualmente dimorano (cfr. can. 1115).
- 3) L’istruttoria matrimoniale può essere compiuta anche da un altro parroco eventualmente con l’aiuto di un sacerdote esperto e incaricato dall’Ordinario per la pastorale dei girovagli.
- 4) Il matrimonio dei girovagli richiede la licenza dell’Ordinario del luogo⁹⁴.
- 5) L’Ordinario del luogo è quello del parroco che ha portato a termine l’istruttoria matrimoniale.

Il parroco

- 1) In questo caso con la dizione “parroco” facciamo riferimento:
 - a) al parroco che ha concluso l’istruttoria matrimoniale;
 - b) al parroco del luogo in cui i girovagli si trovano al momento del matrimonio.
- 2) Il parroco che ha concluso l’istruttoria matrimoniale:
 - a) presenti la domanda di licenza al suo Ordinario del luogo;
 - b) ottenuta la licenza, assista al matrimonio qualora i girovagli si trovino nel suo territorio;
 - c) trasmetta tutta la documentazione, compresa ovviamente la licenza, ad altro parroco, qualora i girovagli si trovino nel territorio di quest’ultimo e tale parroco debba assistere al matrimonio.
- 3) Il parroco che dà inizio all’istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine dell’indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l’istruttoria e richiederà al proprio Ordinario la licenza per assistere al matrimonio.

⁹⁴ Cfr. can. 1071 § 1,1°; DGMC n. 46.

MATRIMONIO “CON CONDIZIONE”

Configurazione del caso

- 1) È il matrimonio in cui il consenso è fatto dipendere da un evento che si verificherà nel futuro oppure da un evento che si è verificato nel passato oppure da una qualità attualmente presente (*condicio de futuro, de praeterito, de praesenti*)⁹⁵.
- 2) Vediamo la diversa influenza delle condizioni sopra indicate sulla validità del consenso matrimoniale:
 - a) la condizione futura consiste in un fatto futuro e incerto, nell’attesa della verifica del quale l’efficacia del consenso rimane sospesa. Può trattarsi di un evento determinato che deve realizzarsi in un periodo relativamente breve di tempo (per es.: ti sposo se ti laurei). Una specie particolarmente delicata e problematica dal punto di vista della classificazione, è la cosiddetta condizione potestativa, cioè quella condizione che si riferisce a un comportamento che si intende che l’altra parte mantenga volontariamente e a tempo indefinito (per es.: astenersi dall’uso di alcool, dall’assunzione di sostanze stupefacenti, dal gioco d’azzardo ecc.). La condizione futura, in ogni caso, rende invalido il matrimonio;
 - b) la condizione passata o presente, invece, riguarda un evento già verificato o una qualità attualmente presente dei quali, tuttavia, il soggetto che pone la condizione ignora gli esatti termini (per es.: ti sposo se sei laureato/a in medicina). In questo caso il consenso è immediatamente efficace o no dal momento della sua prestazione a seconda della sussistenza o no del fatto dedotto nella condizione. Il matrimonio celebrato in presenza di una condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il fatto su cui si fonda la condizione.
- 3) Il matrimonio da celebrarsi con condizione passata o presente richiede la licenza dell’Ordinario del luogo⁹⁶.

Il parroco

- 1) Esamini anzitutto se quanto prospettato dagli sposi o da uno di essi sia una vera e propria condizione — dalla quale, cioè, dipende l’efficacia del consenso matrimoniale — oppure se si tratti di una circostanza ritenuta particolarmente importante dagli sposi ma dalla quale non si intende far dipendere l’efficacia del consenso.
- 2) Qualora accerti la sussistenza di una condizione futura, deve interrompere la pratica matrimoniale in quanto le nozze, se celebrate, saranno certamente invalide.
- 3) In presenza, invece, di una condizione passata o presente sottoponga il caso all’esame dell’Ordinario del luogo.

⁹⁵ Cfr. can. 1102

⁹⁶ Cfr. can. 1102 § 3.

MATRIMONIO “SEGRETO”

Configurazione del caso

- 1) E un caso di matrimonio “solo canonico”, cioè non trascritto nei registri dello stato civile, per il quale vige l’obbligo di mantenere il “segreto” da parte dei contraenti, dell’assistente, dei testimoni e dell’Ordinario del luogo⁹⁷.
- 2) Per la celebrazione di tale matrimonio è richiesta la licenza dell’Ordinario del luogo.
- 3) I motivi che giustificano la concessione della licenza devono essere gravi e urgenti, tali cioè che non consentano di differire il tempo delle nozze in attesa del loro superamento oppure di rendere manifesto il matrimonio.

Il parroco

Presenti il caso all’Ordinario del luogo e stia alle sue indicazioni.

⁹⁷ Cfr. cann. 1130-1133.

MATRIMONIO DI PERSONA SIEROPOSITIVA

Configurazione del caso

- 1) La richiesta di matrimonio da parte di persone sieropositive o malate di AIDS esige una particolare attenzione pastorale.
- 2) Quanto al problema dell'ammissibilità alla celebrazione delle nozze, si tenga presente che la sieropositività o la malattia conclamata, di per sé, non costituiscono impedimento al matrimonio.
- 3) Potrebbero tuttavia costituire una circostanza comportante dolo (in caso di nascondimento) o difetto di consenso (in caso di esclusione della prole) e quindi attinente alla validità del matrimonio.
- 4) La celebrazione del matrimonio nel caso indicato non richiede una licenza dell'Ordinario del luogo, ma può consigliare una richiesta di indicazioni.

Il parroco

Considerata la delicatezza dei problemi in questione, accerti anzitutto l'assenza di motivi che facciano dubitare della stessa validità del matrimonio; esponga comunque ai nubendi le problematiche oggettive che la vita coniugale potrà avere. Per tali approfondimenti si avvalga, eventualmente, dell'aiuto di esperti di un consultorio di ispirazione cristiana e non manchi di chiedere indicazioni al competente Ufficio della Curia diocesana.

LA CONVALIDAZIONE SEMPLICE

Configurazione del caso

La convalidazione semplice di un matrimonio può avvenire in questi casi⁹⁸:

1) **Matrimonio nullo a causa di un impedimento; condizioni richieste:**

- a) cessazione dell'impedimento da cui deriva la nullità (per es. l'impedimento di età cessa con il compimento dell'età prescritta; l'impedimento di disparità di culto cessa con il battesimo della parte non battezzata) oppure dispensa dal medesimo (per es. consanguineità);
- b) rinnovazione del consenso (non basta, infatti, che perduri il consenso iniziale, ma si richiede un nuovo atto formale); se l'impedimento era pubblico (dimostrabile in foro esterno o divulgato), il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti in forma canonica, davanti all'Ordinario o al parroco (o delegati) e a due testimoni; se, invece l'impedimento era occulto, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, almeno da parte di colui che è consapevole dell'impedimento purché l'altro perseveri nel consenso dato.

2) **Matrimonio nullo per consenso mancante o viziato sostanzialmente; condizioni richieste:**

- a) cessazione della causa che ha determinato la mancanza o il vizio;
- b) rinnovo del consenso: se il difetto di consenso può essere provato, è necessario che il matrimonio sia celebrato nuovamente secondo la forma canonica; se, invece, non può essere provato, il consenso sarà emesso dalla parte che non lo aveva dato, in modo privato e segreto.

3) **Matrimonio nullo per difetto di forma canonica di celebrazione** (matrimonio solo civile tra due parti tenute a celebrarlo nella forma canonica, mancanza di facoltà ordinaria o delegata nell'assistente, assenza dei testimoni o anche di uno solo di essi); condizioni richieste:

- a) rinnovo del consenso in forma pubblica, a norma del can. 1108;
- b) dispensa dalla forma canonica a norma del can. 1127 § 2 per i matrimoni misti o interreligiosi.

Il parroco

In via prudenziale presenti sempre il caso all'Ordinario del luogo, specificando bene le circostanze, e si attenga poi alle sue disposizioni.

⁹⁸ Cfr. cann. 1156-1160.

LA SANAZIONE IN RADICE

Configurazione del caso

- 1) La sanazione in radice¹ ha come oggetto un matrimonio invalido a motivo di:
 - a) un impedimento di diritto divino, o naturale o positivo, che perciò non era dispensabile, ma che è venuto meno (es.: al momento del matrimonio una persona era affetta da impotenza che poi è stata guarita);
 - b) un impedimento di diritto ecclesiastico, che perciò era dispensabile, ma che di fatto non fu dispensato (es.: una persona non aveva al tempo del matrimonio l'età minima richiesta);
 - c) la non osservanza della forma canonica.
- 2) La sanazione in radice consiste in un atto dell'autorità ecclesiale che rende valido il matrimonio e quindi consiste nel:
 - a) dispensare dall'impedimento (a meno che tale impedimento non sia col tempo già cessato);
 - b) sanare la mancanza di forma canonica.
- 3) Non è richiesta la rinnovazione del consenso, a condizione che il consenso emesso dalle parti al momento del matrimonio non sia mai stato revocato. Anzi, le due parti possono anche non essere a conoscenza dell'atto della Chiesa di sanazione in radice.
- 4) La sanazione in radice può essere concessa per grave causa qualora la rinnovazione del consenso non sia possibile o opportuna e, proprio per questo motivo, può avvenire anche all'insaputa di una o di entrambe le parti.
- 5) La sanazione in radice comporta la retroazione al momento delle nozze degli effetti canonici, tranne i casi in cui il consenso mancò all'inizio ma fu rinnovato in seguito e nel caso di cessazione di un impedimento di diritto naturale o divino positivo.

Il parroco

Presenti la domanda al Vescovo diocesano, fornendo a questi le informazioni necessarie e, in particolare:

- 1) la prova della cessazione dell'eventuale impedimento di diritto naturale o divino positivo;
- 2) l'assicurazione circa la volontà dei coniugi di perseverare nella vita coniugale;
- 3) la motivazione della non possibilità-opportunità di effettuare la convalidazione semplice;
- 4) l'esposizione delle motivazioni per l'eventuale concessione della sanazione in radice all'insaputa di una o entrambe le parti.

¹ Cfr. cann. 1161-1165.